



Professionisti Associati
Prato

Prato, 16 Luglio 2021

Lettera informativa n. 34/2021

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

OGGETTO: VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI: SCADENZA PROROGATA AL 15 SETTEMBRE

L'articolo 9-ter, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) introdotto in sede di conversione (il provvedimento è stato approvato in questi giorni dal parlamento ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) posticipa al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva).

L'originaria scadenza del 30 giugno era stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio; oggi il termine per il versamento delle imposte viene ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre 2021.

Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Ambito soggettivo

La proroga non riguarda tutti i contribuenti, ma nella sostanza solo i soggetti che già avevano beneficiato della recente proroga al 20 luglio (che a questo punto perde di rilevanza, in quanto assorbita dalla presente); il provvedimento interessa infatti esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai seguenti soggetti:

- contribuenti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a eccezione come detto dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;

- contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
- contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986 (ossia soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiamo optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell'impresa familiare), purché l'associazione, la società o l'impresa possedga i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

Ambito oggettivo

Il differimento, oltre che le imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'Irap e l'Iva, facendo riferimento a quanto nel passato è stato affermato in occasione di analoghi differimenti, pare scontato interessi anche gli altri versamenti correlati a tali imposte quali:

- contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
- diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- imposte sostitutive;
- cedolare secca;
- imposte sugli investimenti esteri (Ivie e Ivafe).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati